



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile

Procedura Liquidazione patrimonio ex art. 14 ter e ss. l. 3/2012, proposta da

LOTTI EMILIANA, nata a Dovadola (FC) il 14.08.1958 (c.f. LTT MLN58M54D357V), residente in Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC), Via Converselle n. 7, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Marzocchi (c.f. MRZCLD66B05D704A) con studio in Forlì, Piazzetta Del Carmine n. 12 e dall'Avv. Stefania Contarini (c.f. CNTSFN73P53D4578R), con studio in Faenza (RA), Via Campidori n. 9

Il Giudice

Visto il ricorso depositato in data 31/05/2022 da **LOTTI EMILIANA** ai sensi dell'art. 6 e ss. l. 3/2012 sulla crisi da sovraindebitamento, contenente richiesta di accesso alla procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 ter l. 3/2012;

Esaminati gli atti e la documentazione allegata nonché la relazione particolareggiata del Gestore nominato dall'O.C.C. ROMAGNA in persona della dott.ssa Sara Pennacchi, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Prima di procedere all'apertura della procedura di liquidazione, è necessario verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dall'art 14-ter l. 3/2012, con specifico riferimento a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, lett. a) e b) e alla sussistenza della propria competenza.



Iniziando da tale ultima questione si osserva che la ricorrente risiede a Castrocaro Terme e dunque nell'ambito del circondario di questo Tribunale.

Ricorrono i requisiti di ammissibilità.

La ricorrente non è soggetta né assoggettabile a procedure concorsuali, in quanto non ha mai svolto direttamente attività d'impresa, avendo mere partecipazioni in una s.r.l. e in una s.a.s. ma come socia accomandante. Non ha inoltre fatto ricorso nei cinque anni precedenti ai procedimenti previsti dalla legge 3/2012 e non ha subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis.

Sussiste, indubbiamente, anche il requisito del sovraindebitamento, inteso come situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile che determina la sostanziale impossibilità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

L'esposizione debitoria della Lotti ammonta complessivamente € 842.914,78 in massima parte derivante dalle garanzie rilasciate in favore del marito e delle società di cui lo stesso era amministratore e da debiti verso l'Erario, come di seguito dettagliatamente riportati, oltre ai costi in prededuzione per l'accesso alla presente procedura (compenso OCC e del legale).

N. Cartella	Ente Creditore	Data Notifica	Importo da pagare	Natura
34520140000804518000	INPS SEDE DI FORLÌ	08/10/2014	€ 2.463,71	Priv. Grado 1 per € 1.913,89, chirografo per € 549,82
045201400 069173540 01	CAMERA DI COMMERCIO UFFICIO DIRITTO ANNUALE	05/04/2015	€ 525,75	Interamente e in chirografo
345201400 014976670 00	INPS SEDE DI FORLÌ	31/12/2014	€ 2.494,15	Priv. Grado 1 per € 1.946,17, chirografo per € 547,98
045201500 077072310 00	CAMERA DI COMMERCIO UFFICIO SANZIONI	28/04/2016	€ 185,00	Interamente in chirografo
045201600	CAMERA DI COMMERCIO UFFICIO	07/07/2016	€ 62,92	Interamente in chirografo



000953620 01	DIRITTO ANNUALE			
345201600 003665680 00	INPS SEDE DI FORLÌ	13/05/2016	€ 2.398,76	Priv. Grado 1 per € 2.017,70, chirograf o per € 413,06
345201600 011560580 00	INPS SEDE DI FORLÌ	29/11/2016	€ 2.348,76	Priv. Grado 1 per € 1.970,24, chirograf o per € 378,52
04520160007870061001	CAMERA DI COMMERCIO UFFICIO DIRITTO ANNUALE	10/03/2017	€ 347,40	Interamente in chirografo
04520170000530728001	CAMERA DI COMMERCIO UFFICIO DIRITTO ANNUALE	10/07/2017	€ 60,24	Interamente in chirografo
045201700 011887050 00	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DIR. PROV.LE	08/05/2017	€ 315,43	Priv. Grado 1 per € 294,40, chirograf o per € 21,03
345201700 004484330 00	INPS SEDE DI FORLÌ	26/09/2017	€ 4.711,65	Priv. Grado 1 per € 4.097,33, chirograf o per € 614,32
045201700 056568460 00	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DIR. PROV.LE	07/02/2018	€ 3.070,59	Cat. Priv. generali € 2.906,64, chirograf o per € 158,07
645190159 011770040 00	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DIR. PROV.LE	21/12/2018	€ 57.897,52	Cat. Priv. generali
345201900 012223190 00	INPS SEDE DI FORLÌ	17/12/2019	€ 24.596,81	Priv. Grado 1 per €
				15.249,23
	SORIT per costo di CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA		€ 89,92	Predeuzione
	AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. FORLÌ- CESENA		475,10	Cat- Priv. Generale



MUTUO IPOTECARIO (Rapporto n.0000002616852) ROLO BANCA 1473	30.375,45
INTERESSI LEGALI SU MUTUO FONDIARIO (Rapporto n. 0000010555263) DOVALUE SPA già DO-BANK SPA, quale mandataria di Prisma SPV SRL (cessionaria di UniCredit spa);	2.601,03
MUTUO IPOTECARIO n.60064519935 CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE, FORLIVESE E IMOLESE SOCIETA' COOPERATIVA;	147.962,41
Saldo debitore nei confronti di SOLUTION BANK S.P.A. per debiti Trend Studio Sas	2.998,50
a) FIDEIUSSIONE GLOBALE contraddistinta con il n.01025/8000/1511922 rilasciata dalla ricorrente nell'interesse della società TREND STUDIO S.A.S. DI LOTTI E-MILIANA & C. ora di Barbieri Massimo & C. ed a favore della Banca Intesa San Paolo S.p.a. fino all'importo massimo di Euro 455.000,00; b) FIDEIUSSIONE GLOBALE contraddistinta con il n. 01025/8000/1526217 rilasciata dalla ricorrente unitamente al defunto Barbieri Massimo unitamente ad un altro soggetto nell'interesse della società TREND STUDIO S.A.S. DI LOTTI EMILIANA ora di Barbieri Massimo & C. in favore della Banca Intesa San Paolo S.p.a. fino all'importo massimo di Euro 29.077,08 (ventinovemilasettantasette virgola zero otto);	203.500,00
OBBLIGO FIDEIUSSORIO GENERICO	151.563,11
LIMITATO (in solido con Lotti Emiliana e Barbieri Linda, valido fino ad Euro 195.000,00 (centonovantacinquemila virgola zero zero), prestato nell'interesse della "Bross Sas di Barbieri Massimo e C", nei confronti di CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE, FORLIVESE E IMOLESE SOCIETA' COOPERATIVA;	
OBBLIGO FIDEIUSSORIO GENERICO LIMITATO in solido con Lotti Emiliana e Barbieri Sara, valido fino ad Euro 190.000,00 (centonovantacinquemila virgola zero zero), prestato nell'interesse della "Trend Studio Sas", nei confronti di CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE, FORLIVESE E IMOLESE SOCIETA' COOPERATIVA;	156.567,71



A fronte di tale mole di debiti, il patrimonio della Lotti è costituito dalla proprietà per la quota di ½ dell'immobile già adibito ad abitazione familiare sito a Castrocaro Terme va Converselle n. 7 (la cui restante quota era in proprietà del marito, deceduto nel gennaio 2020 e la cui eredità è stata accettata, con beneficio di inventario dalla sola Lotti, stante la rinuncia dei figli), oggetto di pignoramento per l'intero da parte del creditore ipotecario e già aggiudicato e trasferito in seno alla procedura esecutiva RGE n. 181/2018 al prezzo complessivo di € 175.875. La Lotti non è invece titolare di mobili registrati, ha una giacenza sul proprio conto postale di € 5.130 e, a seguito del decesso del marito, percepisce la pensione di reversibilità per un ammontare di € 1.250 mensili con reddito annuo complessivo che dal 2020 ammonta a ca. € 20.000 al lordo delle imposte.

Benché abbiano verosimilmente valore negativo, deve comunque darsi atto che tra gli elementi dell'attivo vi sono anche le quote di partecipazione societarie possedute dalla Lotti nella Spoon S.r.l. in liquidazione (pari al 15% del capitale sociale) e nella Trend Studio S.a.s. di Barbieri Massimo & C. di cui la Lotti era socia accomandante con quota pari a € 929,62 (limite entro il quale potrà rispondere anche dei debiti societari), oltre al patrimonio relitto dal marito Barbieri Massimo, nei limiti derivanti dall'avvenuta accettazione dell'eredità con beneficio l'inventario.

In tale contesto non è dunque dubitabile che la ricorrente si trovi in una condizione di sovraindebitamento nel senso previsto dalla l. 3/2012 per accedere ad una delle procedure ivi previste e che il reddito di cui dispone, con il quale deve anche far fronte al proprio mantenimento non sia in alcun modo sufficiente per far fronte ai debiti accumulati.

La documentazione prodotta in allegato al ricorso risulta completa e idonea a consentire la ricostruzione patrimoniale.

Al ricorso è stata allegata anche la prescritta relazione del gestore nominato dall'O.C.C. Romagna ai sensi dell'art. 15 l. 3/2012, nella persona della dott.ssa Sara Pennacchi, che contiene le indicazioni previste dall'art. 14-ter, comma 3 l. 3/2012, come di seguito precisate:

a) cause dell'indebitamento e diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le



obbligazioni: da quanto riferito in atti emerge che la situazione di sovraindebitamento è legata allo svolgimento dell'attività commerciale da parte del marito Barbieri Massimo, nella quale la Lotti era coinvolta quale socia di alcune delle società. Per precisione, il Barbieri svolgeva attività di agente di commercio per l'Emilia Romagna e la Repubblica di San Marino nel settore dell'abbigliamento sia attraverso la propria ditta individuale "Bross Studio di Barbieri Massimo" sia tramite alcune società (BROSS S.a.s. di Barbieri Massimo & C., TREND STUDIO S.a.s. di Barbieri Massimo & C., SPOON S.r.l.) di cui lo stesso risultava socio e/o amministratore. Tale attività si era svolta in maniera proficua e redditizia fino al 2008, consentendo di garantire alla famiglia, composta dalla odierna ricorrente e da 4 figli un agiato tenore di vita, tanto che nel 2000 era stata acquistata una nuova abitazione nella zona più esclusiva del paese di Castrocaro e per il suo acquisto e ristrutturazione era stato ottenuto un mutuo ipotecario di originari € 413.165,52. A seguito della crisi economica globale del 2008 che ha colpito anche il settore dell'abbigliamento, sono iniziate difficoltà legate anche alla revoca del mandato da parte di alcuni marchi prestigiosi (GAS, Kokka, Gruppo Geminiani) con consistente riduzione del fatturato. Occupandosi tuttavia di tali attività il solo Barbieri, la Lotti e i familiari hanno appreso della reale situazione e delle elevate esposizioni derivanti da finanziamenti e debiti erariali solo con il decesso del Barbieri avvenuto nel gennaio 2020 a seguito di sinistro stradale. A fronte di quanto emerso dopo la redazione dell'inventario dei beni relitti dal Barbieri e dell'elevatissima esposizione debitoria, ben superiore ai valori dell'attivo, i figli hanno quindi rinunciato all'eredità con atto del 07/10/2020 mentre la sola Lotti ha proceduto ad accettarla con beneficio d'inventario. L'eccesso di indebitamento in cui si è venuta a trovare la Lotti non appare dunque imputabile a sua negligenza do a specifici comportamenti dolosi o in frode ai creditori.

b) ragioni dell'incapacità del debitore di far fronte alle obbligazioni assunte: l'incapacità di far fronte alle obbligazioni assunte è legata all'insufficienza patrimoniale e reddituale della Lotti, derivando in prevalenza da garanzie rilasciate per l'attività svolta dal marito.

c) resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni: non vi sono protesti, gli



adempimenti fiscali risultano ritualmente eseguiti, non vi sono carichi pendenti e l'unica procedura avviata è quella espropriativa, in cui è già stato venduto l'immobile e deve essere distribuita la somma.

d) eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori e atti dispositivi: non è stata riscontrata la presenza di atti impugnati dai creditori né la presenza di atti dispositivi nel quinquennio;

e) giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata: l'OCC, previa effettuazione dei necessari accertamenti, ha attestato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta e la veridicità dei dati.

La domanda di liquidazione proposta risulta ammissibile benché l'unico immobile in proprietà sia già stato venduto in sede esecutiva, ben potendo il nominando Liquidatore intervenire per richiedere l'assegnazione della somma di competenza della Lotti, al netto delle sole spese in prededuzione, per essere poi ripartita nella presente sede nel rispetto della *par condicio* tra tutti i creditori e dopo una precisa ricostruzione del passivo. Al contempo, l'apertura della presente procedura consentirà alla debitrice, all'esito della stessa ed in presenza di tutte le condizioni previste, di aspirare ad ottenere il beneficio dell'esdebitazione, in conformità allo spirito della legge 3/2012 tesa a garantire la c.d. *second chance*.

La proposta liquidatoria in questa sede formulata è fondata sull'apprensione alla presente procedura della somma incassata nella procedura esecutiva RGE n. 181/2018 pari a complessivi € 175.875 al lordo delle spese, ancora da distribuire, sulla messa a disposizione dei creditori dei beni mobili inventariati e delle somme che verranno ricavate dalla loro liquidazione e sull'apporto esterno, da parte della figlia della ricorrente Barbieri Sara che ha rilasciato apposita dichiarazione di impegno, dell'immobile di proprietà di quest'ultima, sito a Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC), Strada Vicinale Rio Sorso s.n.c., censito al NCEU di tale Comune al foglio 12, p.lla 38, cat. A/4 e al C.T. foglio 12, p.lla 38 di mq. 2764 con adiacente terreno censito al C.T. al foglio 12, p.lla. 130 di mq. 836, del valore commerciale stimabile in € 50.000 con incarico alla vendita da conferire al



nominando liquidatore affinché le somme ricavate dalla vendita siano distribuite tra i creditori della madre. A fronte di ciò, la Lotti ha chiesto di poter mantenere per le sue necessità, dovendo anche trasferirsi in un alloggio in locazione a seguito dell'avvenuto trasferimento della casa pignorata, la somma di € 5.130 giacente sul proprio conto postale e di poter parimenti trattenere per sé l'intero importo della pensione percepita, pari a ca. € 1.250 netti mensili.

Mentre non vi sono ragioni ostative a lasciare alla ricorrente la disponibilità della liquidità esistente sul conto a fronte delle spese da affrontare, con riferimento al limite di cui all'art. 14-ter comma 6 lett. b), la determinazione è di competenza del Giudice delegato e va effettuata tenendo conto delle spese necessarie per l'ordinario mantenimento del nucleo familiare, dei redditi disponibili e di quelli prevedibili nonché della necessaria contribuzione alle spese di mantenimento da parte del figlio convivente, che, pur essendo attualmente disoccupato, in considerazione dell'età e dell'assenza di impedimenti al lavoro dovrà rapidamente reperire una propria fonte di reddito. Alla luce di ciò, si ritiene di poter lasciare nella disponibilità della Lotti l'intero importo della pensione, al netto della somma di € 200 che dovrà essere versata alla procedura ma solo a decorrere dal mese di dicembre 2022, così da consentire a Barbieri Massimiliano di trovare un'occupazione e contribuire alle spese di mantenimento familiare.

Non emergendo la presenza di atti in frode ai creditori compiuti negli ultimi cinque anni e stante l'attestazione di fattibilità e sostenibilità della proposta liquidatoria da parte del gestore dell'O.C.C., sussistono le condizioni per procedere all'apertura della procedura liquidatoria e alla nomina del Liquidatore, in persona del gestore già nominato dall'O.C.C. che ha dato la propria disponibilità.

P.Q.M.

visti gli artt. 14 ter e ss. l. 3/2012;

dichiara aperta

la procedura di liquidazione dei beni di **LOTTI EMILIANA**, nata a Dovadola (FC) il



14.08.1958 (c.f. LTT MLN58M54D357V), già residente in Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC),
Via Converselle n. 7 ed ora domiciliata al nuovo indirizzo di via Cesare Battisti n. 31/c int. 7,
medesimo Comune

nomina

quale liquidatore l'O.C.C. Romagna in persona del gestore già individuato dott.ssa SARA PENNACCHI professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.fall.

DISPONE

che dalla data del presente decreto di apertura e per tutta la durata della procedura (non essendo prevista alcuna omologa), a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, ivi compresa la procedura esecutiva RGEs. n. 181/2018 pendente presso il Tribunale di Forli, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori con titolo o causa anteriore;

che l'istanza di accesso alla procedura di liquidazione, unitamente al presente decreto e alla relazione dell'O.C.C., siano resi noti a terzi mediante annotazione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di Forli-Cesena e comunicati, a cura del Liquidatore, a tutti i creditori indicati nella relazione presso le rispettive sedi legali, mediante fax o p.e.c.;

che a cura della Cancelleria il decreto sia pubblicato in versione integrale nel sito internet del Tribunale, portale procedure di sovraindebitamento;

ORDINA

la consegna e il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

AVVERTE

che non sono compresi nella liquidazione i beni di cui all'art. 14 *ter* comma 6 l. 3/2012;

che dal deposito dell'istanza resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca,



pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

che la presente procedura resterà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e in ogni caso per i quattro anni successivi al deposito, ai fini di cui all'art. 14-undecies l. 3/2012;

che saranno appresi alla procedura tutti i beni e crediti che perverranno alla debitrice nell'arco di durata della procedura ai sensi dell'art. 14-undecies l. 3/2012;

che tutti gli effetti subordinati all'omologa - non prevista nella presente procedura - decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto;

STABILISCE

in ordine al limite di cui all'art. 14-ter comma 6 lett. b), che LOTTI EMILIANA potrà trattenere per le necessità familiari l'intero importo della pensione come attualmente percepita, ivi compresa la tredicesima mensilità, al netto dell'importo di € 200 mensili che dovrà essere messa a disposizione del Liquidatore a decorrere dal mese di dicembre 2022 e per tutta la durata prevista della procedura (4 anni), salva modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui la debitrice e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;

PRESCRIVE

al Liquidatore di aprire un c/c intestato alla procedura sul quale versare le somme da apprendere alla procedura, quelle che la debitrice dovrà versare mensilmente e le ulteriori somme provenienti dalla liquidazione dei beni

DISPONE

che il Liquidatore, dopo aver verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione, provveda con sollecitudine a:

- formare l'inventario dei beni e predisporre, nel termine prescritto, il programma di liquidazione;



- comunicare ai creditori e titolari di diritti reali e personali le condizioni per partecipare al concorso ai sensi dell'art. 14-*sexies* lett. a), b) e c), assegnando agli stessi un congruo termine per il deposito della domanda, non inferiore a 60 giorni;
- formare il progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 14-*octies* nel quale dovranno essere esaminati ed inseriti anche i crediti in prededuzione, compresi quelli dei professionisti che hanno assistito il debitore nell'accesso alla procedura se non liquidati dal GD;
- amministrare e liquidare il patrimonio attenendosi a quanto previsto dall'art. 14-*novies*;
- ad esercitare o proseguire le azioni di cui all'art. 14-*decies*, come modificato dalla l. 176/2020, finalizzate a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio e il recupero dei crediti nonché di quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice;
- farsi rilasciare specifico mandato o procura a vendere l'immobile di proprietà di Barbieri Sara e all'incasso delle somme ricavate dalla vendita con apprensione alla procedura liquidatoria della madre come da dichiarazione di impegno;
- riferire sull'andamento della procedura e sugli adempimenti svolti in base a quanto previsto dagli artt. 14 *sexies* e ss. mediante il deposito di **relazioni a cadenza semestrale**;
- comunicare prontamente al GE dell'esecuzione pendente l'emissione del presente provvedimento per consentirne la sospensione, in attesa delle determinazioni del Liquidatore circa il subentro o meno in tale procedura ai sensi dell'art. 14-*novies* comma 2 l. 3/2012.

Si comunichi alla ricorrente, all'O.C.C. e al nominato liquidatore, ove diverso.

Così deciso a Forlì il 9 giugno 2022

Il Giudice

dott. ssa Barbara Vacca

